

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56

C.P.A. ED ISTANZA COLLEGIALE EX ART. 55 - D.L. 02/07/2010 N. 104

* * * *

A FAVORE DI: Daniela CASASOLA (C.F. CSSDNL62H54L219Z) nata a Torino il 14 giugno 1962 e residente a Roma in via Montello, 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio legale del medesimo, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

- *ricorrente*

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* – Presidente della Sottocommissione d'esame n. 29 istituita presso la Regione Puglia per il concorso per la selezione dei dirigenti scolastici negli istituti scolastici in persona del Presidente *pro tempore*

- *resistenti*

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Antrosano n. 21 (67062)

- *controinteressato*

OGGETTO: Per l'annullamento, previa domanda cautelare monocratica, dei seguenti provvedimenti:

- a) D.D.G. 395/2019 (doc. 1) del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;
- b) Della griglia di valutazione della ricorrente contenente il codice elaborato n. 7251 (doc. 2), nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito alla ricorrente di conseguire un punteggio superiore a 70, e nella parte in cui viene attribuito il punteggio di 43,50/100;
- c) Del verbale n. 5 del 28 febbraio 2019 della Sottocommissione Puglia 29 (doc. 3) contenente le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte del Concorso per la

selezione dei dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione ha attribuito il punteggio di 43,50 alla prova sostenuta dalla ricorrente;

d) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

e) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;

f) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;

g) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula del Comitato di Vigilanza, relativo alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente;

h) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

i) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il *software* ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi della candidata a fronte di plurimi profili di illegittimità;

j) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;

k) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;

l) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);

m) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti

a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;

n) del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);

o) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);

p) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;

q) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso *de quo*.

di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno anche *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a.:

- in via principale, previo accoglimento dei motivi di ricorso, disporre l'annullamento del Decreto Dipartimentale M.I.U.R. 27.03.2019 n. 395 impugnato nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione alle prove orali del concorso per Dirigenti Scolastici nelle Istituzioni Scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- sempre in via principale, ordinare alla P.A. di procedere alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della prof.ssa Casasola per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019, previa ricorrezione della prova della ricorrente da parte della commissione esaminatrice da riconvocarsi con ordine del Collegio adito, o di altra commissione appositamente convocata dal Ministero.

Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso *de quo* non ancora pubblicata.

SI ESPONE

1. Il giorno 27 marzo 2019 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il D.D.G. 395/2019 con cui ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, doc. 4).

2. Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del bando si trattava di rispondere a 5 quesiti a risposta aperta sulle tematiche e sulle norme giuridiche relative alla funzione dirigenziale ed alle strategie di intervento e funzionali alla buona gestione dell'istituzione scolastica, e due quesiti in lingua straniera articolati in 5 sotto-quesiti ciascuno.

3. Secondo quanto dettato dall'art. 8, commi 4 e 5 del bando *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*

4. Ad ogni risposta aperta poteva essere assegnato un massimo di 16 punti, mentre a ciascuno dei 10 quesiti di lingua straniera 2 punti.

5. La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi.

6. La ricorrente, dopo aver superato la prova selettiva espletata in data 23 luglio 2018 con punti 89,00 ha partecipato alle prove scritte e non ha raggiunto il punteggio minimo fissato dall'art. 8 del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017) a 70 punti, riportando il punteggio di 43,50/100 (doc. 5).

7. La prof.ssa Casasola ha risposto alle seguenti domande riportando i punteggi di seguito descritti (doc. 5):

Domanda 1: punti 8,00;

Domanda 2: punti 3,50;

Domanda 3: punti 4,00;

Domanda 4: punti 4,00;

Domanda 5: punti 4,00.

8. La prova scritta è stata completata dalle domande in lingua straniera alle quali, come detto, venivano assegnati due punti.

9. Nella prova in lingua straniera francese prescelta, la ricorrente ha totalizzato il punteggio di 20/20.

10. La griglia allegata quale doc. 2) contiene le valutazioni ed il punteggio conseguito dalla ricorrente: punti 23,50/80 alla prova scritta e punti 20/20 alla prova di lingua, per un totale di punti 43,50/100.

11. Le prove sono state corrette dalla sotto Commissione 29 istituita presso la Regione Puglia in data 28 febbraio 2019 (doc. 3).

12. La ricorrente ha riscontrato un grave malfunzionamento del *software* e dell'*hardware* messi a disposizione dall'amministrazione nel corso della stesura del proprio elaborato che ne hanno condizionato in modo negativo lo svolgimento.

13. Va precisato che le impostazioni del *software* e dell'*hardware* di video-scrittura, presenti in ciascuna postazione, erano predefinite secondo delle precise regole tecniche fornite ai candidati.

14. Pertanto, ciascuna pagina veniva dattiloscritta entro gli indicati margini.

15. Tuttavia, la ricorrente nel corso della stesura del proprio elaborato ha denunciato il malfunzionamento e le difficoltà nella scrittura a causa di un malfunzionamento del *monitor*.

16. Le frasi dattiloscritte non venivano visualizzate scomparendo all'interno del *monitor* con evidenti difficoltà, sia nella impostazione delle risposte sia nella rilettura dell'elaborato.

17. Nel momento in cui la ricorrente si è avveduta dei problemi di allineamento del sistema informatico del *monitor* assegnatole ha immediatamente denunciato la situazione al tecnico d'aula, il quale ha assicurato alla ricorrente di aver verbalizzato il problema all'interno del verbale d'aula del giorno 18 ottobre 2018.

18. La ricorrente ha sollecitato più volte la sostituzione del *monitor* e della postazione, non ricevendo alcun positivo riscontro, nonostante questo le comportasse una forte penalizzazione sul tempo residuo per lo svolgimento della prova.

19. La Commissione ed il tecnico si sono rifiutati di sostituire il *monitor* non avendo altra postazione da assegnare alla Prof.ssa Casasola.

20. Per i motivi suesposti, appare necessario acquisire il verbale d'aula del 18 ottobre 2018 al fine di verificare che nonostante le denunce di malfunzionamento del *monitor* da parte della ricorrente formulate ai commissari d'aula, o di provvedere alla verifica del funzionamento dell'*hardware*, nulla veniva fatto in concreto per elidere la disparità di trattamento di cui è stata oggetto la ricorrente.

21. Si chiede pertanto al Collegio di ordinare all'Amministrazione di produrre il verbale d'aula della Commissione n.29 istituita presso la Regione Puglia al fine di valutare in che modo si sia provveduto – da parte della Commissione – ad operare in virtù del principio di “*dovere di soccorso provvedimentale*..” che obbliga l'Amministrazione a mettere i cittadini – ed in tal caso il concorrente

ad un posto pubblico – nelle condizioni di operare in parità con tutti gli altri. Si ricordi che il principio rappresenta una chiara esplicitazione dell'art. 3, comma 2 della Costituzione – Principio di parità sostanziale – che impone alla Repubblica e quindi all'Amministrazione di eliminare tutti gli ostacoli alla realizzazione della dignità ed uguaglianza dei cittadini.

22. La prof.ssa Casasola ha l'interesse legittimo allo svolgimento della selezione secondo le modalità e con le garanzie previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei suesposti principi.

Principio cardine del nostro ordinamento in tema di concorsi pubblici è costituito dal dato normativo in base al quale qualsiasi concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la trasparenza e l'economicità.

Pertanto, la ricorrente, non ammessa alle prove orali, preso atto dell'esito delle proprie prove e delle relative valutazioni, impugna la propria esclusione dalle successive fasi del concorso in oggetto, per i seguenti motivi in

DIRITTO

INIDONEITÀ DEL *MONITOR* FORNITO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA.

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLZZA.

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 COST.

Il *software* adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso *de quo* anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il *layout* (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Si aggiunga che nel caso di specie la ricorrente si è trovata a dover operare con un *hardware* che le ha creato problemi nella scrittura, e che nonostante la richiesta di sostituzione non veniva intrapresa alcuna concreta iniziativa finalizzata a consentire alla ricorrente di svolgere la prova nelle medesime condizioni degli altri concorrenti.

La giurisprudenza ha chiarito che *“nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi*

devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti" (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Peraltro, va precisato opportunamente che non si è trattato di un problema che ha caratterizzato tutti i partecipanti alla prova presso la Commissione n. 29 istituita presso la Regione Puglia, a dimostrazione che la disparità di trattamento si è realizzata nei confronti della sola prof.ssa Casasola.

Al Tribunale, dunque, si chiede di rimuovere tale illegittima disparità di trattamento mediante una opportuna misura cautelare volta ad ordinare all'Amministrazione la ripetizione della prova scritta da parte della ricorrente.

* * *

ISTANZE ISTRUTTORIE AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 12 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO.

Tenuto conto di quanto argomentato in narrativa, è evidente la necessità di conoscere il contenuto del verbale d'aula del giorno 18 ottobre 2018 da cui risulta che la Prof.ssa Casasola ha fatto mettere a verbale le problematiche che ha denunciato, nonché le richieste di sostituzione della propria postazione a causa dei malfunzionamenti riscontrati nel corso della stesura e che l'esame dei predetti documenti appare determinante ai fini del decidere anche nella fase di discussione collegiale dell'istanza cautelare.

Si chiede in modo specifico, che sia ordinato alla P.A. resistente di produrre agli atti del presente ricorso tutta la documentazione relativa alla prova concorsuale, con particolare riferimento al verbale d'aula contenente tutto quanto è accaduto il giorno della prova presso la sottocommissione Puglia n. 29.

Il motivo della richiesta istruttoria è motivato dal fatto che la ricorrente ritiene – in relazione ai punteggi conseguiti – che la propria valutazione non sufficiente sia stata determinata proprio dal difetto di funzionamento del software che non le ha consentito di scrivere in modo fluido e chiaro.

Si precisa che non risultano altre problematiche del genere, pertanto deve essersi trattato di un problema all'*hardware* del *computer* messo a disposizione della sola prof.ssa Casasola, sicché la disparità di trattamento risulterebbe – se così fosse accertato – di palese evidenza.

Ma in attesa della produzione e della ostensione degli atti, appare prevalere l'esigenza cautelare di far concorrere la ricorrente alla prova orale del concorso in epigrafe.

Circa l'accoglimento della richiesta di produzione documentale si sottolinea che ai sensi dell'art. 55, comma 8, “*..il Collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione*”.

Ai sensi dello stesso art. 55, comma 12, “*..in sede di esame della domanda cautelare il Collegio adotta, su istanza di parte i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio*”.

§ § § § § §

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D.L. 2/7/2010 N. 104

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente del T.A.R. Lazio di ammettere, con decreto *inaudita altera parte* la ricorrente a sostenere le prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche, ordinando all'Amministrazione resistente di far ripetere la prova scritta alla ricorrente.

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO.

Quanto all'ammissibilità con riserva al concorso pubblico in presenza di una procedura viziata da problemi tecnici in relazione alla prova svolta dal singolo candidato, il rimedio dell'ammissione con riserva consente al Giudice di pronunciare una misura cautelare i cui effetti pratici sono di tutta evidenza, ma che non comporta, dal punto di vista della funzione giurisdizionale, la sostituzione in un'attività di tipo valutativo discrezionale e che sostanzialmente lascia salvo il potere decisionale dell'amministrazione¹.

D'altro canto, se l'ammissione con riserva costituisce il migliore strumento per soddisfare (ancorché con provvisorietà di effetti) l'interesse della ricorrente a partecipare alle fasi successive del procedimento, essa al tempo stesso salvaguarda, dal punto di vista dell'interesse pubblico di cui è portatrice l'amministrazione, quel principio di continuità che caratterizza i procedimenti in questione, oltre al più generale principio di economicità dell'azione amministrativa².

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato.

¹ Cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 26 maggio 2006, n. 510, in *Foro amm. TAR* 2006, 5, 1639; Consiglio Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 296 in *Foro amm. CDS* 2006, 1, 128; Consiglio Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2733, in *Foro Amm. C.D.S.* 2005, 5, 1566.

² Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 05 agosto 2005, n. 4165, in *Foro amm. CDS* 2005, 7/8 2164, e in dottrina, R. GAROFOLI, *La tutela cautelare degli interessi negativi. Le tecniche del remand e dell'ordinanza a contenuto positivo alla luce del rinnovato quadro normativo*, in *Dir. Proc. Amm.* 2002, 4, 857.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto, e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, le prove orali del concorso sono in corso di svolgimento e si concluderanno a breve.

Circa l'esigenza di ammissione con riserva alle prove orali, si chiede all'III.Mo Collegio adito di ordinare all'Amministrazione di consentire alla ricorrente di ripetere le prove scritte con un sistema funzionante.

Si sottolinea che il Tribunale adito si è più volte pronunciato in merito a tale eventualità, accogliendo le richieste di parte ricorrente e disponendo l'ammissione con riserva alla prova orale, previa concessione della possibilità di rispondere al quesito non salvato dal sistema ed avente – ovviamente – contenuto diverso ma attinente all'obiettivo selettivo imposto dal bando.

La soluzione adottata dal Tribunale appare la più rispondente alle esigenze di trasparenza e buon andamento della P.A. e, al contempo garantisce la selezione dei migliori candidati in regime di parità ed uguaglianza tra gli stessi.

Sul punto si ricorda la sentenza n. 5687 del 10 maggio 2019 citata con cui il T.A.R. ha accolto il ricorso *“..al fine di consentire un nuovo svolgimento della prova alla ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione”*.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessa alla prova orale, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso finalizzato all'ottenimento del posto di dirigente

Per converso, si consideri che il rigetto nel merito del ricorso non consentirebbe alla ricorrente di dimostrare le proprie capacità dirigenziali.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente istanza si chiede la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare monocratico concesso, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare collegiale.

Circa i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* già si è detto.

Pertanto si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine alla P.A. di consentire alla ricorrente di sostenere le prove orali del concorso, nonché ordinando all'Amministrazione – qualora ritenuto dal Collegio – di ordinare alla Commissione esaminatrice di riunirsi nuovamente per far ripetere la prova della ricorrente mediante l'utilizzo di una postazione funzionante.

Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento richiesti, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.Mo Tribunale adito,

accogliere il ricorso nel merito annullando al griglia ed il verbale di correzione e l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali nella parte in cui non compare il nominativo della ricorrente, nonchè tutti gli atti impugnati in quanto illegittimi, previo accoglimento dell'annessa domanda cautelare.

Spese di lite rifuse ed attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria: si chiede ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12 che sia ingiunto alla Commissione di esame di depositare il verbale d'aula al fine di riscontrare i fatti accaduti e verificare se la postazione informatica assegnata alla ricorrente abbia correttamente funzionato ed al fine di verificare la sussistenza delle criticità sopra denunciate.

In via istruttoria si allegano:

- 1) D.D.G. 395 del 27 marzo 2019 – Elenco ammessi alle prove orali;
- 2) Griglia di valutazione codice elaborato n. 7251;
- 3) Verbale n. 5 del 28 febbraio 2019 - Sottocommissione Puglia 29;
- 4) D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017;
- 5) Prova scritta ricorrente;
- 6) T.A.R. Lazio, sent. n. 5867/2019;
- 7) T.A.R. Lazio, sent. 9127/2017.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Roma, 27 maggio 2019

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di partecipazione con riserva alle prove orali del concorso al quale hanno partecipato numerosi candidati che risultano inclusi dell'elenco degli ammessi alle prove orali impugnato;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno superato la prova scritta del concorso a dirigente scolastico.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito

che "Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i docenti che hanno superato le prove del concorso a posti di dirigente scolastico – attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del MIUR.

Roma, 27 maggio 2019

Firmato digitalmente

Avv. Domenico Naso

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 403/2004 rilasciata il 10 giugno 2004, ho notificato per conto della ricorrente il ricorso che precede a:

CRON.CO 2601/2019

1) Ministero Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro *pro tempore* – Sotto Commissione d'esame per il concorso a posti di Dirigenti Scolastici in persona del Presidente, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. 78772700125 – 6 spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale;

2) Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Antrosano n. 21 (67062) ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. 78772700126 – 7 spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 27 maggio 2019

Avv. Domenico Naso